

**AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 3817 del 30/12/2022

**OGGETTO:** Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della l. 120/2020 per l'affidamento dell'incarico di predisposizione del piano delle valorizzazioni immobiliari dell'Ente.- Soc. INIZIATIVA CUBE S.R.L.

**CIG Z59395011C**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

**visto** il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

**visto** il decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell'Area 3 “Gare e Contratti”, dell'Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell'Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022*”;

**vista** la Determinazione Direttoriale 2523 del 12/09/2022 “*Conferimento incarico “ad interim” della P.O. denominata “D1 Gare e Contratti” presso l'Area 3 “Gare e contratti”, alla Dott.ssa Manuela Musolino, a far data dal 9 settembre 2022 sino all'11 luglio 2023*”

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

**vista** la nota prot. n. 15772/22 del 27 dicembre 2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il Direttore Generale, richiede espressamente:

*[...]“Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 25 del 28 luglio 2022 è stato dato mandato al Direttore Generale di attivare quanto necessario per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente;*

*Che i processi della valorizzazione immobiliare dovranno essere implementati in sintonia con quanto previsto dalle Linee di indirizzo, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 34 del 30 giugno 2020;*

*Che, sulla scorta delle Linee di indirizzo, è stato elaborato uno studio di fattibilità, che ha individuato diversi strumenti di valorizzazione del patrimonio immobiliare; fondo immobiliare ad apporto pubblico, project financing, concessione di valorizzazione;*

*Considerato che per l'attivazione degli strumenti di valorizzazione si rende necessario predisporre uno specifico piano di valorizzazione del patrimonio, grazie al quale individuare gli asset immobiliari da valorizzare attraverso gli strumenti del project financing e della concessione di valorizzazione, in sintonia con le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, giusta deliberazione n. 25 del 28 luglio 2022;*

*Evidenziato che, ai fini della predisposizione del piano di valorizzazione nei termini sopra richiamati, è necessario avvalersi di un soggetto, che abbia le necessarie competenze e know how nella materia delle valorizzazioni immobiliari e dei relativi strumenti attuativi;*

Tenuto conto che, la Società INIZIATIVA CUBE SRL, ha redatto nel rispetto delle tempistiche e delle indicazioni impartite dalla stazione appaltante, la fase iniziale di attività di supporto ed assistenza finalizzate alla Valorizzazione del patrimonio immobiliare di DiSCo, giusta Determinazione direttoriale n. 3168 del 31/12/2020, redigendo lo studio di fattibilità successivamente approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 25 del 28 luglio 2022;

Rilevato che la suddetta società è soggetto esperto e competente nel campo dei processi della valorizzazione patrimoniale, come si evince dal Curriculum aziendale e dal documento di presentazione conservato in atti presso l'area 3 gare e contratti;

Ritenuto applicabile all'affidamento de quo - per estensione analogica della Ratio Legis contenuta nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - il criterio di continuità nella progettazione, onde garantire omogeneità e coerenza al processo, e altresì opportuno procedere al conferimento dell'incarico di che trattasi alla Società INIZIATIVA CUBE SRL al fine della redazione del piano di valorizzazione immobiliare dell'Ente DiSCo giusto la Deliberazione n. 25 del 28 luglio 2022;

Per le motivazioni sopra indicate si richiede l'attivazione di una procedura di affidamento diretto per il servizio indicato in oggetto.

La procedura di affidamento comprende i servizi come dettagliati nell'allegata Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento del servizio di che trattasi e che verrà sottoscritta tra le parti a i sensi dell'art. 32, comma 14 e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021.

La durata dell'appalto è di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio ed il valore complessivamente stimato dell'appalto è pari ad euro 39.900,00, IVA (22%) esclusa, (euro 48.678,00 IVA 22 % compresa) da prenotare sul capitolo di spesa 68056 avente ad oggetto "ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI" Art. 1 PDCI 1.03.02.10.000, attraverso la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato a valere sull'esercizio finanziario di DiSCo 2023.

Per tale intervento non è necessaria l'attribuzione del CUI, trattandosi di procedura di appalto non inserita nella Programmazione Biennale di acquisizione dei beni e servizi dell'Ente, poiché di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00,

Il RUP individuato per la procedura è l'Ing. Mauro Lenti. [...]"

**considerato che** con la nota sopra citata **si stabilisce che l'operatore economico** dovrà svolgere le proprie prestazioni attraverso le seguenti attività:

- Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari tramite l'individuazione degli specifici beni da valorizzare e definizione delle modalità di valorizzazione;
- Predisposizione di uno studio di prefattibilità per la definizione di concerto con l'Ente delle programmazioni di valorizzazione;
- Elaborazione dei piani di valorizzare di ogni singolo bene da valorizzare tramite lo strumento del project financing o della concessione di valorizzazione;

**considerato** che il valore complessivo per l'affidamento dell'"Incarico di predisposizione del piano delle valorizzazioni immobiliari dell'Ente" (sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP e riportata nella nota sopracitata) è stato quantificato in **€ 39.900,00, IVA esclusa**;

**visto** il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - in relazione all'indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento che prevede espressamente che: "Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali";

**considerato** che con la sopracitata nota sono trasmesse, inoltre, le risultanze dell'istruttoria condotta sui cataloghi elettronici del MEPA, individuando l'operatore economico INIZIATIVA CUBE SRL abilitato al Bando del MEPA "Servizi di supporto specialistico";

**visto** il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine **“procedono”**) l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;

**considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

**a)** affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” **(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)**;

**visto** l'art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

**visto** l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**”;

**visto** l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

**visto** l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

**considerato** che la categoria merceologica delle prestazioni oggetto del presente affidamento è presente del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nella fattispecie *“Servizi di supporto specialistico”*;

**considerata**, pertanto, la necessità di predisporre una procedura una Trattativa diretta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**considerato** che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 *“Codice dell’Amministrazione digitale”* in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;

**considerato** che il giorno 28 dicembre 2022, l’Amministrazione ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta con l’operatore economico INIZIATIVA CUBE Srl per l’affidamento dell’incarico di *“predisposizione del piano delle valorizzazioni immobiliari dell’Ente”* con la richiesta, tra l’altro di applicare un ribasso sull’importo di € 39.900,00, IVA esclusa, per il periodo di dodici mesi decorrente dalla stipula del contratto sul MEPA;

**preso atto** che l’operatore economico INIZIATIVA CUBE Srl, nell’ambito della Trattativa Diretta sopra indicata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta e ha offerto un ribasso del 0,50% sull’importo di € 39.900,00, obbligandosi ad eseguire la prestazione contrattuale per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto sul MEPA per un corrispettivo pari ad **€ 39.700,00, IVA esclusa;**

**preso atto** che, a seguito dell’offerta dell’operatore economico il valore dell’affidamento sarà di **€ 48.434,00, oneri esclusi,**

**considerato** che il RUP ritiene il prezzo offerto congruo sulla base di quanto sopra indicato e sulla base del mercato di riferimento;

**vista** la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: *“L’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”*;

**considerato** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**preso atto** che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto secondo quanto espressamente previsto dall’ art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2022 e s.m.i: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

**considerato** il **paragrafo 3.7** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

**considerato** che il Dirigente dell’ Area 6, così come si evince dalla sopra citata nota prot.n. 11828/22 del 12 settembre 2022, ritiene opportuno affidare il servizio di cui trattasi al contraente uscente poiché *“in una*

situazione di assoluta criticità, la realizzazione di alcuni eventi per il progetto Hub Socialità e Lavoro, in quel frangente la tempestività nelle risposte connessa alla capacità di realizzazione di eventi complessi ha fatto emergere un giudizio ampiamente positivo sull'operato dell'operatore economico scelto all'interno del MEPA (Mercato elettronico della P.A.)”;

**visto** l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

**visto** il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;

**visto** l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

**visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonerazione dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivata ed è subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;

**vista** la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” che prevede espressamente che: “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”;

**considerata** l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;

**visto** l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;

**considerato** opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

**visto** il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);

**vista** la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: "L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

**visto** il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);

**visto** l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva";

**valutato** il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia per *relationem*, trasmessa attraverso il sistema e-Procurement del Mepa in data 28 dicembre 2022 l'operatore economico **INIZIATIVA CUBE S.R.L.**, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

**verificati** positivamente i requisiti delle pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nell'ultimo triennio (2019-2020-2021);

**verificata** la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n.35086342 del 17 ottobre 2022 e scadenza validità il 14 febbraio 2023;

**verificato** il certificato delle Agenzia delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta: n. 202300000024895;

**verificato** positivamente l'assenza delle annotazioni sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**accertata** la sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici stipulati da DiSCo e del modulo di nomina del trattamento dei dati personali;

**considerato** che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023", redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del "Regolamento" (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisti, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25 febbraio 2022 visto l'art.113, comma 5-bis. del D.lgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture", in quanto di importo inferiore ad €40.000,00;

**visto** l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

"Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00";

**visto** l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che:  
"L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

**d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**

e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione";

**visto il par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

"10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";

**visto** che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvenivano ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ritenuto** di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**tenuto conto** che le apposite dotazione sono previste nei Cap. 68056 "Onorari e compensi per incarichi professionali esterni" art. 1 PDCI 1.03.02.10.000 del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

**visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**visti** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

**vista** la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente regione Disco: Approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. concernente il presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021";

**vista** la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione n. 1";

**vista** la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022";

**vista** la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCO);

**visto** lo Statuto dell'ente;

**verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

#### **DETERMINA**

- 1. di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA n. 3376489 avente ad oggetto *“Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della l. 120/2020 per l'affidamento dell'incarico di predisposizione del piano delle valorizzazioni immobiliari dell' Ente”*;
- 2. di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'affidamento ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 per *“l'affidamento dell'incarico di predisposizione del piano delle valorizzazioni immobiliari dell'Ente”*, all'operatore economico INIZIATIVA CUBE S.R.L. con sede legale in Via G. Porzio – cdn isola g7, 80135 Napoli - P.IVA 05752831213;
- 3. di prendere atto** che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato d'oneri, l'ammontare complessivo dell'appalto per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula contrattuale è pari a **€ 48.434,00, IVA compresa**;
- 4. che** l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità al Capitolato d'Oneri ed all'Offerta Economica proposta in sede di trattativa;
- 5. di dare** atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
- 6. di assumere** la somma di **48.434,00 IVA compresa**, sul capitolo 68056 avente ad oggetto: *“Onorari e compensi per incarichi professionali esterni”* art. 1 P.D.C.I 1.03.02.10.000, attraverso la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato, sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2023;
- 7. di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8. di dare** atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
- 9. di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Mauro Lenti
- 10. di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
- 11. che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;
- 12. di procedere** alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement del MePa per le Amministrazioni;
- 13. che** la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Direttore produce gli effetti previsti dall'art. 1 comma 510 della L. n. 135/12.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **30/12/2022**

---

#### **VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO**

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta,



esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **30/12/2022**

---

#### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **30/12/2022**

---

#### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **30/12/2022**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3817 del 30/12/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **30/12/2022**